

INFORMATIVA SULLA PRESTAZIONE EROGATA DAL "FONDO"

LA PRESTAZIONE VIENE EROGATA BIMESTRALMENTE, IN VIA ANTICIPATA, (IN N.13 MENSILITA' ANNUE) AL NETTO DELLE RITENUTE FISCALI DI LEGGE, AD ESEMPIO, NEL MESE DI GENNAIO SARA' EROGATO IL BIMESTRE GENNAIO/FEBBRAIO, NEL MESE DI MARZO SARA' EROGATO IL BIMESTRE MARZO/APRILE .. E COSI' VIA....

LA PRESTAZIONE VIENE EROGATA CON VALUTA FISSA GIORNO 15 DEL MESE DI EROGAZIONE, DI CUI VIENE DATA SPECIFICA NELL'APPOSITO CEDOLINO CHE IL PENSIONATO RICEVE A CASA QUALCHE GIORNO PRECEDENTEMENTE L'EROGAZIONE STESSA.

LA PRIMA EROGAZIONE DELLA SUA PRESTAZIONE SARA' EFFETTUATA NEL PRIMO MESE UTILE DOPO LA DATA DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO, (O DI CORRESPONSIONE DELLE ULTIME COMPETENZE DA PARTE DELLA BANCA) **CON DECORRENZA ANALOGA A QUELLA RICONOSCIUTA DALL'INPS**

SI CONFERMA CHE A TERMINI DI STATUTO ELLA PUO' OPTARE PER FRUIRE DELLA PRESTAZIONE DAL MESE SUCCESSIVO ALLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO (CON RIDUZIONE RIPORTATA NELL'ALLEGATO 1 ALLO STATUTO) OVVERO AL COMPIMENTO DEL 60° ANNO (PER INTERO)

L'IMPONIBILE FISCALE DI RIFERIMENTO (SUL QUALE SONO CALCOLATE LE RITENUTE FISCALI) E' PARI AL **100%**, RELATIVAMENTE ALLA PARTE DI PRESTAZIONE RIFERITA AI CONTRIBUTI AFFLUITI AL FONDO DOPO IL 01/01/2001 E FINO AL 31/12/2006 E PARI AL **87,5%** PER LA PARTE RELATIVA AI CONTRIBUTI AFFLUITI PRECEDENTEMENTE AL 31/12/2000.

IL FONDO INIZIERA' L'EROGAZIONE APPLICANDO L'ALiquOTA FISCALE DEL 23% (O MAGGIORE SE ESPRESSAMENTE RICHIESTA DAL TITOLARE DI PENSIONE) POI, NEL MOMENTO IN CUI IL CASELLARIO CENTRALE DEI PENSIONATI (PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DELL'INPS) COMUNICHERA' L'ALiquOTA IRPEF DI SUA COMPETENZA, SARA' CURA DEL FONDO OPERARE LE DOVUTE RITENUTE FISCALI;

N.B. **DAL 1.1.2007** IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALLA RIFORMA SULLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE SULLE PRESTAZIONI MATURE DALLA STESSA DATA, L'ALiquOTA FISCALE APPLICATA SARA' RIDOTTA AL **15%** CON EVENTUALI ULTERIORI RIDUZIONI DI 0,30% PER COLORO CHE SUPERANO I 15 ANNI DI ISCRIZIONE ALLE FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE A PARTIRE DAL 1.1.2007.

NEL MESE DI NOVEMBRE, (SEMPRE CON VALUTA GIORNO 15) OLTRE AL BIMESTRE DI COMPETENZA SARA' EROGATA ANCHE LA TREDICESIMA MENSILITA'.

NEL MESE DI MARZO DI OGNI ANNO SARA' CURA DEL FONDO INVIARE LA CERTIFICAZIONE UNICA DEI REDDITI (MOD. CUD) RELATIVA ALLE SOMME CORRISPOSTE NELL'ANNO PRECEDENTE AI FINI DELLA COMPILAZIONE, DA PARTE DEL PENSIONATO, DELLA DICHIARAZIONE SUI REDDITI (MOD. 730 O UNICO PERSONE FISICHE).

NEL MESE DI MARZO DI OGNI ANNO, DI NORMA, VIENE CORRISPOSTA, CON DECORRENZA GENNAIO, L'EVENTUALE RIVALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE PREVISTA DALL'ART. 33 DEL VIGENTE STATUTO DEL FONDO.

ALTRESI', LA RIVALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE AVVIENE ANCHE IN OCCASIONE DI VERSAMENTO DI CONTRIBUTI SUCCESSIVAMENTE ALL'INIZIO DELLA EROGAZIONE (AD ESEMPIO EROGAZIONE DEL VAP NELL'ANNO SUCCESSIVO ALLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO).

SI RICORDA L'IMPORTANZA DI COMUNICARE PER SCRITTO AL "FONDO" TUTTE LE VARIAZIONI (C/C DI ACCREDITO, RESIDENZA EC..) CHE DOVESSERO INTERVENIRE DOPO L'INIZIO DELLA EROGAZIONE.

per i titolari di pensione di anzianità e/o vecchiaia: INVIARE AL FONDO, APPENA IN POSSESSO, COPIA DEL CERTIFICATO DI PENSIONE RILASCIATO LA PRIMA VOLTA DALL'INPS.

per i titolari di pensione di invalidità e/o inabilita: INVIARE AL FONDO, OGNI ANNO, COPIA DEL CERTIFICATO DI PENSIONE RILASCIATO DALL'INPS.

per i titolari di pensione di reversibilità: INVIARE AL FONDO, OGNI ANNO, COPIA DEL CERTIFICATO DI PENSIONE RILASCIATO DALL'INPS.

GRAZIE

Da ritornare al Fondo:

- **Domanda di Pensione**
- **Scheda Anagrafica**
- **Copia certificazione rilasciata dall'INPS**

PER EVENTUALI ULTERIORI INFORMAZIONI:

SESTINI GRAZZINI SANDRO - B.P.E.L. SEGM. PAGHE E CONTRIBUTI - TEL. 0575337391

PENSIONE DI REVERSIBILITA'

FERMO RESTANDO CHE LA PENSIONE DI REVERSIBILITA' VIENE EROGATA AI SUPERSTITI CHE IN BASE ALLE NORME DI LEGGE ABBIANO DIRITTO A FRUIRE DI ANALOGA PRESTAZIONE DA PARTE DELL'INPS, GLI STESSI DEVONO PRODURRE, A SECONDA DELLE SPECIFICHE SITUAZIONI,

LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE

Copia del certificato di morte;

Copia della dichiarazione sostitutiva o dell'Atto di notorietà relativo alla successione;

Copia dei certificati di pensione sia diretta sia di reversibilità rilasciati da Enti pubblici e/o privati;

Certificato contestuale rilasciato dal Comune di residenza (o autocertificazione);

Decreto del Giudice tutelare che stabilisce come destinare le quote di competenza in caso di figli minori.

ESTRATTO DELLO STATUTO VIGENTE

ART. 29

Il Fondo corrisponde una pensione indiretta o di reversibilità:

- a) in caso di morte del pensionato;
- b) in caso di morte del partecipante, sempre che sussistano i requisiti di partecipazione e di contribuzione previsti alla lettera c) dell'art. 28;
- c) in caso di morte di un ex partecipante che si trovi nelle condizioni previste alla lettera b) dell'art. 28;
- d) in caso di morte di un ex partecipante che si trovi nelle condizioni previste alla lettera a) dell'art. 28, qualora abbia optato per la prestazione integrativa al compimento del 60° anno di età.

La pensione indiretta o di reversibilità viene erogata ai superstiti che, in base alle norme di legge, abbiano diritto a fruire di analoga pensione da parte dell'Assicurazione Generale Obbligatoria.

In caso di morte del partecipante prima della maturazione del diritto alla pensione, la posizione individuale maturata, di cui all'art. 24, ultimo comma, sarà corrisposta agli eredi come individuati dal successivo art. 32; in alternativa gli stessi soggetti potranno optare per usufruire della prestazione di cui al precedente comma 1, lettera b). Ove fossero designati beneficiari diversi dai soggetti indicati al successivo art. 32, verrà liquidata in ogni caso solo la posizione individuale di cui all'art. 24

ART. 32

Le pensioni previste dall'art. 29, in caso di morte dei Partecipanti od ex Partecipanti, vengono corrisposte nelle seguenti quote percentuali della pensione già fruita dal pensionato oppure, in caso di morte del partecipante o di ex partecipante, della pensione che sarebbe loro spettata nell'ipotesi di pensionamento per invalidità:

- a) 60% al coniuge;
- b) 20% a ciascun figlio se coesiste la pensione al coniuge;
- c) 40% a ciascun figlio in mancanza del coniuge;
- d) 15% a ciascun genitore, fratello o sorella.

L'importo corrisposto in base alle lettere a), b) e c) non può essere comunque inferiore al 60% della quota spettante all'iscritto.

Di contro, l'importo complessivo delle varie quote di reversibilità non può mai essere superiore al 100% della pensione stessa.